



COMUNICATO STAMPA n. 179/22

Lussemburgo, 9 novembre 2022

Sentenza del Tribunale nella causa T-158/21 | Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe / Commissione

Il Tribunale conferma la comunicazione della Commissione che rifiuta di realizzare le azioni richieste nell'iniziativa dei cittadini europei «Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe»

Le azioni già intraprese dall'Unione per evidenziare l'importanza delle lingue regionali o minoritarie e promuovere la diversità culturale e linguistica sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di tale iniziativa

Il Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe», ricorrente, ha chiesto alla Commissione europea di registrare la proposta di iniziativa dei cittadini europei (ICE) intitolata «Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa (“Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”)¹.

Tale proposta aveva l'obiettivo di invitare l'Unione europea ad adottare una serie di atti al fine di migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche nonché a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione.

Dopo la registrazione della proposta di ICE da parte della Commissione² e la raccolta di un numero sufficiente di firme a suo sostegno, il ricorrente ha presentato l'ICE di cui trattasi alla Commissione. In seguito alla presa di posizione del Parlamento europeo su tale ICE³, la Commissione ha adottato, il 14 gennaio 2021, la comunicazione⁴ con la quale ha rifiutato di intraprendere le azioni richieste nell'ICE, riguardanti in particolare, tra le nove proposte elencate:

- una raccomandazione del Consiglio, sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione (proposta 1);
- una decisione o un regolamento del Parlamento e del Consiglio avente ad oggetto la creazione di un centro per la diversità linguistica nel settore delle lingue regionali e minoritarie, finanziato dall'Unione e incaricato di promuovere la diversità a tutti i livelli (proposta 3);
- una modifica della legislazione dell'Unione al fine di garantire la quasi parità di trattamento tra gli apolidi e i

¹ Conformemente al regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag.1), abrogato e sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2020 dal regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (GU 2019, L 130, pag. 55).

² Decisione (UE) 2017/652 della Commissione, del 29 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» (GU 2017, L 92, pag. 100).

³ Risoluzione del Parlamento (2020)2846(RSP), P9_TA-PROV (2020)0370, del 17 dicembre 2020.

⁴ Comunicazione C(2021) 171 final della Commissione, del 14 gennaio 2021.

cittadini dell'Unione (proposta 6); e

– una modifica della direttiva sui servizi di media audiovisivi ⁵, al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi nelle regioni in cui risiedono le minoranze nazionali (proposta 8).

Con la sua sentenza, il Tribunale **respinge il ricorso** del ricorrente **diretto all'annullamento della comunicazione della Commissione**. La presente causa offre così al Tribunale l'occasione, da un lato, di precisare che, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni derivanti dal regolamento 2019/788, il principio della parità di trattamento non impone alla Commissione l'obbligo di organizzare un numero identico di riunioni con gli organizzatori di ciascuna ICE, e, dall'altro, di applicare la soluzione accolta dalla Corte, per quanto riguarda i diritti riconosciuti ai soli cittadini dell'Unione, nella sentenza *Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques* ⁶.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale rileva che la Commissione ha rispettato **l'obbligo di motivazione** per quanto concerne la comunicazione impugnata. **Tenendo conto delle azioni già intraprese dalle istituzioni dell'Unione nei settori coperti dall'ICE di cui trattasi** e del suo monitoraggio dell'attuazione di dette azioni, **essa ha ritenuto che**, in tale fase, **non fosse necessaria alcuna iniziativa legislativa aggiuntiva per raggiungere gli obiettivi perseguiti da tale ICE**.

In secondo luogo, il Tribunale sottolinea che, conformemente al **principio della parità di trattamento**, il numero delle riunioni tenute dalla Commissione con gli organizzatori di un'ICE può variare, a seconda in particolare della natura o della complessità dell'ICE, cosicché la Commissione non è obbligata a tenere un numero identico di riunioni con gli organizzatori di ciascuna ICE.

In terzo luogo, il Tribunale dichiara che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l'esame delle proposte 1, 3, 6 e 8 dell'ICE di cui trattasi.

Così, per quanto concerne la **proposta 1**, la Commissione ha correttamente menzionato, nella comunicazione impugnata, la Carta del Consiglio d'Europa ⁷, per motivare il suo rifiuto di intraprendere un'azione indicata in tale proposta. Il fatto che l'Unione non sia parte di detta Carta non dimostra che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione, dal momento che il ricorrente non contesta che l'Unione faccia regolarmente riferimento a tale testo come lo strumento giuridico che definisce gli orientamenti per la promozione e la protezione delle lingue regionali e minoritarie. Inoltre, il fatto che taluni Stati membri non l'abbiano ancora firmata o ratificata è irrilevante ai fini della valutazione dell'azione dell'Unione in questo settore. Allo stesso modo, non può essere richiesto alla Commissione, durante l'esame di un'ICE, di tenere conto soltanto degli atti dell'Unione che riguardano l'insieme degli Stati membri e delle persone cui si riferisce tale ICE. Inoltre, poco importa che un atto, considerato isolatamente, non consenta di raggiungere pienamente gli obiettivi perseguiti da un'ICE se l'insieme degli atti e delle misure menzionati dalla Commissione nella sua comunicazione sono idonei, congiuntamente, a contribuire al conseguimento dei suddetti obiettivi.

In relazione alla **proposta 3**, il Tribunale ritiene che anche in questo caso la Commissione abbia correttamente considerato che i compiti affidati al Centro europeo di lingue moderne del Consiglio d'Europa (ECML) nonché gli obiettivi perseguiti e le attività da esso prese in carico possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale proposta consistenti nel rafforzare la consapevolezza dell'importanza, in particolare, delle lingue regionali o minoritarie e nel promuovere la diversità a vari livelli.

⁵ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).

⁶ Sentenza del 9 giugno 2022, *Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques*, [C-673/20](#) (v. anche comunicato stampa n. [98/22](#)).

⁷ Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa, del 5 novembre 1992 (Serie dei Trattati europei – n. 148).

A tale riguardo, la Commissione ha correttamente considerato, nella comunicazione impugnata, che mantenere e sviluppare una cooperazione con un'altra organizzazione internazionale in settori corrispondenti a quelli che il ricorrente intendeva assegnare al centro della diversità linguistica, ossia con l'ECML, al quale hanno aderito la maggior parte degli Stati membri dell'Unione e che è strettamente legato al Consiglio d'Europa, possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla proposta 3 e ad evitare duplicazioni di sforzi e risorse.

Quanto alla **proposta 6**, nella misura in cui l'obiettivo di tale proposta consiste nell'ottenere l'estensione dei diritti connessi alla cittadinanza alle persone apolide e alle loro famiglie, che hanno vissuto tutta la loro vita nel loro paese d'origine, il Tribunale ricorda che il possesso della cittadinanza di uno Stato membro costituisce una condizione indispensabile affinché una persona possa acquisire e conservare lo status di cittadino dell'Unione e beneficiare pienamente dei diritti ad esso relativi. Pertanto, in applicazione della citata sentenza *Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques*, i diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione non possono essere estesi a persone che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro. Inoltre, la Commissione ha correttamente ritenuto che il suo piano d'azione relativo all'integrazione e all'inclusione sociale⁸ possa tener conto della necessità degli apolide di essere meglio integrati nella società grazie a migliori possibilità di lavoro e di istruzione nonché migliori possibilità sociali.

Per quanto riguarda la **proposta 8**, il Tribunale sottolinea che la direttiva sui servizi di media audiovisivi facilita già la ricezione e la ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi in tutta l'Unione, in particolare di contenuti audiovisivi provenienti da Stati membri limitrofi di un determinato Stato membro, e ciò in lingue che possono presentare un interesse per persone appartenenti a minoranze nazionali che vivono in quest'ultimo Stato membro. Inoltre la Commissione ha correttamente ritenuto che il monitoraggio dell'applicazione di tale direttiva possa contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da detta proposta, ossia migliorare l'accesso a contenuti audiovisivi di diverse lingue e origini. Di conseguenza, la Commissione poteva correttamente concludere che non fosse necessaria alcuna modifica della suddetta direttiva per realizzare l'obiettivo perseguito dalla proposta 8.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Restate connessi!



⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata «Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027» [COM(2020) 758 final].